



ITE "VITALE GIORDANO"

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: dirigente@itcbitonto.it batd220004@istruzione.it

Sito internet: <http://www.itcbitonto.gov.it>

CIRCOLARE N. 197

**Agli studenti delle terze, quarte e quinte classi
Ai docenti
Alle famiglie**

Oggetto: assegnazione e valutazione del credito scolastico, del credito formativo, della lode.

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

CREDITO SCOLASTICO

Il **credito scolastico** è un **punteggio** che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità. Nell'**attribuzione** del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. **Ai fini dell'attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l'assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti.**

Il punteggio detto "credito" tiene conto quindi sia del profitto strettamente scolastico e curricolare e delle attività formative interne all'Istituto (Credito Scolastico), sia di eventuali Crediti Formativi che vengono determinati dalle esperienze qualificate, maturate dallo studente al di fuori della scuola, relative ad attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport, coerenti col tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. Si riporta la tabella:

Per i candidati interni l'attribuzione si basa sulla seguente tabella:

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno (classe terza)	II anno (classe quarta)	III anno (classe quinta)
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - *M* rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento

*vigente, alla determinazione della media *M* dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media *M* dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media *M* dei voti.*

*Per la terza classe degli istituti professionali *M* è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).*

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

CREDITO FORMATIVO

E' possibile integrare i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Per le esperienze formative esterne (credito formativo) per poter essere valutate dal Consiglio di Classe devono essere debitamente documentate dallo studente e l'attestazione deve contenere anche una breve descrizione dell'esperienza fatta (con compilazione dell'allegato per i crediti formativi o dietro presentazione di altra documentazione idonea).

Per le attività svolte all'interno di questo Istituto (per es. gli stages aziendali organizzati dall'Istituto, per le Certificazioni Linguistiche interne, per l'ECDL, per le Learning Week, per funzioni di rappresentanza, ...), visto che le documentazioni sono già agli atti dell'Istituto, è sufficiente indicare le date di svolgimento o di conseguimento e la ditta/azienda/ente nella domanda che lo studente presenterà (credito scolastico).

Per le attività complementari e integrative DPR 567(credito scolastico) occorre allegare dichiarazione sottoscritta dal docente/relatore/istruttore delle attività svolte con timbro della scuola; possono essere utilizzati modelli già predisposti dagli enti esterni.

Gli studenti delle classi del triennio possono consegnare l'idonea documentazione al Coordinatore di Classe entro e non oltre GIOVEDÌ 31 maggio 2018.

Per informazioni ulteriori gli studenti interessati possono chiedere precisazioni ai docenti Coordinatori.

Si ricorda che, ai sensi del DPR 403/98, è ammessa l'autocertificazione solo nel caso di attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni.

Se l'attività è di tipo lavorativo (attività di lavoro retribuita) occorre produrre la documentazione relativa al pagamento dei contributi.

Criteri per l'attribuzione della lode.

Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di **eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.**

La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

La lode può essere attribuita ai candidati di cui sopra a condizione che: **a)** abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; **b)** abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura **massima all'unanimità.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ARCANGELO FORNELLI

Riferimenti normativi:

- [DPR 22 giugno 2009, n. 122](#), art. 6. comma 2;
- [Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99](#);
- [Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49](#);
- [Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34](#), art. 1.
- Decreto Legislativo n.62/2017: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg>